

Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette

del 2 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 1969¹
sull'imposizione del tabacco,

ordina:

Art. 1

La tariffa d'imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette secondo l'allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato IV primo comma

L'imposta ammonta:

- per le sigarette
a 6,317 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,367 centesimi il pezzo;
- per la carta da sigarette
a 0,9 centesimi il pezzo.

Art. 2

¹ Fino al 31 dicembre 2000 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare alle vecchie aliquote d'imposta la quantità di sigarette al vecchio prezzo, maggiorata del 10 per cento rispetto a quella venduta nello stesso periodo dell'anno precedente.

² Fino al 31 dicembre 2000, le sigarette destinate all'esportazione sono assoggettate alle vecchie aliquote d'imposta.

Art. 3

L'ordinanza del 28 settembre 1998² che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e la carta da sigarette è abrogata.

¹ RS 641.31

² RU 1998 2350

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.

2 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2257